D.D.S. n. 2612

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28/05/1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20/08/1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;
VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19/04/2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;
VISTA la L.r. n. 2 del 22/02/2019 pubblicata nel suppl. ord.
della GURS n. 9 del 26/02/2019;
VISTO il D.D.S. n. **3425** del **29/08/2016**, vistato in entrata al n. 2041 cap. 1987, in data 08/09/2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato , nei confronti della ditta xxxxxx **xxxxxxx**, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità pecuniaria di **€ 6.283,14** per le opere abusive ivi elencate, realizzate nel comune di xxxx (xx), Via xxxxxx, xx - Foglio di mappa n. xxx p.lla xxxx, in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
VISTO il certificato di stato di famiglia dell'Ufficio Anagrafe del comune di xxxx dal quale si evince che il sig. xxxxxxxxx **xxxxxxxxxx** è deceduto in data 27/05/2007;
VISTA la nota del 03/02/2017 con la quale i sigg. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nella qualità di figli del sig. xxxxxxx **xxxxxxx,** trasmettono l'atto di vendita dell'immobile oggetto della sanzione, stipulato in data 30/06/2005;
CONSIDERATO che il mutato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha affermato, in materia di illeciti edilizi in aeree sottoposte a vincolo paesaggistico, che *".....l'ingiunzione di pagamento della sanzione deve ritenersi illegittima dal momento che, avendo essa natura di sanzione amministrativa, non è trasmissibile agli eredi in quanto estranei alla commissione dell'illecito amministrativo.....";* tale principio vale inoltre anche nei casi in cui il trasgressore, anche titolare della concessione edilizia, abbia ceduto il bene ad altro soggetto, dovendosi applicare il principio della personalità delle sanzioni amministrative (tra le ultime C.G.A. sent. n. 175/2017 C.G.A. n.520/17, n. 24/2018);
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, per ragioni di corretto andamento, di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni secondo l'aggiornato orientamento giurisprudenziale, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. n. **3425** del **29/08/2016**;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni citate in premesse, è revocato il D.D.S. n. **3425** del **29/08/2016**, vistato in entrata al n. 2041 cap. 1987, in data 08/09/2016 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali.
Art. 2) L'accertamento di **€ 6.283,14** di cui al D.D.S. **3425** del **29/08/2016,** assunto sul Cap. 1987, Capo 14, dell'esercizio finanziario 2016, è ridotto di pari importo.
Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 11 giugno 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Daniela Mazzarella F.to